

REPUBBLICA ITALIANA
FONDAZIONE PTV POLICLINICO TOR VERGATA
CONTRATTO DI FORNITURA

TRA

FONDAZIONE PTV POLICLINICO TOR VERGATA, di seguito “FONDAZIONE”, codice fiscale 97503840585, partita IVA 10110821005, con sede legale in Roma Viale Oxford 81 - 00133, in persona del Legale Rappresentante Direttore Generale Tiziana Frittelli, il quale interviene in esecuzione della Deliberazione D.G. di aggiudicazione n. 601 del 02/08/2017;

E

ABBOTT S.R.L. DIVISIONE DIAGNOSTICI, di seguito denominato “FORNITORE”, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Roma 00076670595, REA n. 928840, con sede legale in Roma Viale Giorgio Ribotta 9 - 00144, in persona del Procuratore Speciale Maurizio Vergara, il quale interviene in forza dei poteri conferiti con atto di procura speciale del 08/09/2016 a rogito Notaio dott. Roberto Giacobini in Roma, Repertorio n. 49553 - Raccolta n. 17718;

per

l'affidamento quinquennale della “*Fornitura in service di un sistema analitico per il laboratorio analisi (Corelab) del Dipartimento di medicina di laboratorio della Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata – CIG 69342281F8*”.

L'anno duemiladiciassette, il giorno diciotto del mese di dicembre, presso la Direzione Generale della Fondazione, innanzi a me Giorgia Levante, Ufficiale Rogante delegato con Deliberazione D.G. n. 645 del 04/09/2014 a redigere e ricevere a tutti gli effetti di legge i contratti della Fondazione, sono personalmente comparsi:

- Tiziana Frittelli, nata a Canino (VT) il 03/07/1960 codice fiscale FRTTZN60L43B604Y, che è persona a me nota;
- Maurizio Vergara, nato Roma il 24/07/1967 codice fiscale VRGMRZ67L24H501O, in qualità di Procuratore Speciale del Fornitore, personalmente identificato mediante documento di identità Carta d'Identità n. AX2925877 rilasciato da Comune di Roma il 05/01/2016 con validità fino al 24/07/2026.

Detti componenti, aventi i requisiti di legge, della cui identità personale, qualifica e poteri sono certo io Ufficiale Rogante, previa rinuncia di comune accordo fra loro e con il mio consenso alla assistenza dei testimoni, in virtù della facoltà consentita dal disposto dell'art. 48 della vigente Legge notarile n. 89 del 16/12/1913 e s.m.i.

PREMESSO CHE

- la Fondazione ha esperito la “*Procedura aperta in ambito comunitario, ai sensi dell'art. 60 del*

D.Lgs. 50/2016, per l'affidamento della fornitura in service di un sistema analitico per il laboratorio analisi (Corelab) del Dipartimento di medicina di laboratorio della Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata – CIG 693-42281F8”, indetta con Deliberazione D.G. n. 890 del 30/12/2016, e ne ha disposto l’aggiudicazione con Deliberazione D.G. n. 601 del 02/08/2017;

- il Fornitore è risultato aggiudicatario della procedura di gara;
- la Fondazione procede alla stipula del presente contratto in esecuzione della Sentenza TAR Lazio Sezione Terza Quater n. 11766/2017 del 20/11/2017 di rigetto del ricorso n. 09632/2017 proposto dal concorrente secondo in graduatoria per l’annullamento della Deliberazione D.G. di aggiudicazione n. 601/2017;
- è stata accertata l’insussistenza in capo al Fornitore dei motivi di esclusione dalle procedure di gara di cui all’art. 80 D.Lgs. n. 50/2016;
- risulta decorso il termine di cui all’art. 92, comma 2, del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i. per il rilascio dell’informazione prefettizia antimafia riferita al Fornitore e pertanto, ai sensi del comma 3 del medesimo art. 92, si procede alla stipula del contratto in pendenza del rilascio e sotto condizione risolutiva;
- ai sensi e per gli effetti dell’art. 103 D.Lgs. n. 50/2016 il Fornitore ha costituito garanzia definitiva di € 1.531.720,12 (unmilione cinquecentotrentunomilasettecentoventi/12) aumentata per ribasso offerto superiore al venti per cento e ridotta del cinquanta per cento per possesso di certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000;
- il Fornitore ha dichiarato in sede di offerta di avere preso integrale conoscenza di quanto contenuto nel Bando, nel Disciplinare di gara, nel Capitolato Tecnico, nello Schema di Contratto e negli eventuali chiarimenti, in tutti gli allegati e di accettare le predette clausole in modo pieno ed incondizionato.
- il Fornitore con la seconda sottoscrizione dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del codice civile, di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente atto e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole, attestando di approvare specificamente le clausole e condizioni di cui agli articoli richiamati in calce al presente contratto.

TUTTO CIÒ PREMESSO

le parti, come sopra rappresentate e costituite, mentre confermano e ratificano la precedente narrativa che forma parte integrante del presente atto, convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 - Norme regolatrici e disciplina applicabile

1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, il Disciplinare di gara con i relativi allegati, i chiarimenti di gara pubblicati dalla Stazione Appaltante, l’Offerta Tecnica e tutti i documenti che la costituiscono,

l'Offerta Economica, la "Disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e di pagamento dei crediti vantati nei confronti delle Aziende Sanitarie Locali, delle Aziende Ospedaliere, Aziende Ospedaliere Universitarie, degli IRCCS Pubblici, dell'Azienda Ares 118 e della Fondazione Policlinico Tor Vergata", di cui a Decreto del Commissario ad Acta n. U00032 del 30/01/2017, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto ancorché al medesimo non materialmente allegati.

2. L'esecuzione della fornitura oggetto del contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati:

- a) dai regolamenti e dagli altri atti sostanzialmente normativi adottati dalla Fondazione, ovvero dall'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Tor Vergata e ri-assunti dalla Fondazione in attuazione della D.D.G. n. 1/2008;
- b) dal Codice Civile, dal D.Lgs. n. 50/2016 e dalle altre disposizioni normative, nazionali e regionali, attualmente vigenti in materia contrattuale.
- c) dalla normativa CE, nazionale, regionale e speciale di settore, oltreché dalla vigente normativa in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e di protezione dei dati personali.

3. In caso di discordanza o contrasto ovvero di omissioni, gli atti ed i documenti di gara della "Procedura aperta in ambito comunitario, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016, per l'affidamento della fornitura in service di un sistema analitico per il laboratorio analisi (Corelab) del Dipartimento di medicina di laboratorio della Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata – CIG 69342281F8" prevarranno sugli atti e i documenti prodotti dal Fornitore nella medesima sede, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dal Fornitore ed espressamente accettate dalla Fondazione.

4. Le clausole del contratto saranno automaticamente sostituite, modificate o abrogate per effetto di norme e/o disposizioni primarie e/o secondarie, aventi carattere cogente, che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che, in tal caso, il Fornitore rinuncia ora per allora a promuovere eventuali azioni volte all'incremento del corrispettivo pattuito ovvero ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o risolvere il rapporto contrattuale.

Articolo 2 – Oggetto e valore del contratto

1. Con il presente contratto il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti della Fondazione ad eseguire la "Fornitura in service di un sistema analitico per il laboratorio analisi (Corelab) del Dipartimento di medicina di laboratorio della Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata – CIG 69342281F8", nel prosieguo "fornitura" o "appalto", in grado di effettuare le seguenti tipologie di analisi:

- a. Chimica clinica;
- b. Immunochimica;
- c. Proteine specifiche;
- d. Farmaci;

- e. Droghe;
- f. Marcatori cardiaci;
- g. Marcatori tumorali;
- h. Marcatori del metabolismo osseo;
- i. Sierologia infettiva.

2. L'appalto ricomprende, altresì, le prestazioni e attività di seguito indicate a titolo meramente esemplificativo meglio dettagliate al Capitolato Tecnico:

- i. effettuazione di lavori di adeguamento impiantistico e logistico dei locali destinati all'installazione del sistema analitico;
- ii. consegna, installazione, interfacciamento, configurazione ed assistenza al collaudo del sistema analitico, che resterà installato presso la sede della Fondazione per l'intera durata dell'appalto;
- iii. formazione all'uso del sistema analitico;
- iv. prestazione di tutti i servizi e le forniture necessari per garantire il pieno, corretto e continuativo utilizzo del sistema analitico secondo le indicazioni del manuale d'uso dello stesso e senza alcun decadimento del livello prestazionale offerto in gara (manutenzione ordinaria e straordinaria, periodica e su guasto; aggiornamenti hardware e software e quanto altro necessario);
- v. al termine dell'appalto:
 - a. disinstallazione, smontaggio e rimozione del sistema analitico;
 - b. garanzia del periodo transitorio necessario all'avvio a regime del contratto con il successivo aggiudicatario.

3. Il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti della Fondazione a eseguire altresì tutte le prestazioni, dettagliatamente descritte nel Disciplinare di gara, nel Capitolato Tecnico e nell'Offerta Tecnica, il tutto nei limiti del valore complessivo del contratto pari a € 5.281.793,50 (cinquemilioniduecentoottantunomilasettecentonovantatre/50) IVA esclusa e oneri DUVRI esclusi, calcolato sulla base dei prezzi unitari offerti per prestazione e per analita moltiplicati per il numero presuntivo di prestazioni richieste.

Articolo 3 – Durata dell'appalto

1. La durata dell'appalto è di 60 (sessanta) mesi ovvero di periodo inferiore se prima della scadenza contrattuale viene raggiunto un numero di prestazioni effettuate pari a quello posto a base di gara incrementato del venti per cento.
2. La durata dell'appalto decorre dalla data di avvio delle prestazioni di diagnostica effettuate mediante il sistema installato nei locali transitori a seguito dell'avvenuta formazione del personale della Fondazione all'uso della relativa strumentazione correttamente installata e collaudata nei medesimi locali.

3. La Fondazione si riserva, in via del tutto eventuale e opzionale, di prorogare l'affidamento alla scadenza del contratto, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di nuovo contraente e, comunque, nella misura massima di mesi 12 (dodici). In tal caso il Fornitore sarà tenuto a proseguire l'esecuzione delle prestazioni agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto ovvero più favorevoli per la Fondazione.

Articolo 4 – Condizioni della fornitura

1. L'esecuzione della fornitura è regolata da condizioni, termini e prescrizioni stabiliti dal Disciplinare di gara e dal Capitolato Tecnico, nonché secondo modalità previste nell'Offerta Tecnica e nell'Offerta Economica del Fornitore, pena la risoluzione del contratto.

2. Il Fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del rapporto contrattuale a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti ed in conformità, salva espressa deroga, alle specifiche tecniche indicate negli atti di gara. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente all'aggiudicazione, comprese le norme UNI e CE applicabili.

3. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del contratto, restano ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale, ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti della Fondazione assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea.

4. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Fondazione da tutte le conseguenze derivanti da eventuali difformità della fornitura rispetto alle specifiche, caratteristiche tecniche e requisiti richiamati dal presente articolo nonché dall'eventuale inosservanza delle norme, prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.

5. Il Fornitore si impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale specializzato che potrà accedere nei locali della Fondazione nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che sarà cura e onere del Fornitore verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure.

6. Il Fornitore si obbliga a consentire alla Fondazione di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

7. Il Fornitore si impegna a eseguire la fornitura oggetto del presente contratto in favore della Fondazione ovvero di altro eventuale soggetto giuridico che dovesse, in vigenza del contratto, subentrare nei rapporti giuridici facenti capo alla stessa.

Articolo 5 – Direttore dell'esecuzione del contratto e Referente dell'appalto per il Fornitore

1. Il Direttore dell'esecuzione del contratto è il dott. Ilio Giambini, P.O. Dipartimento Medicina di

Laboratorio.

2. Per la fase contrattuale relativa all'effettuazione dei lavori di adeguamento impiantistico e logistico dei locali transitori e definitivi destinati all'installazione del sistema analitico, la Fondazione individua il geom. Fabrizio Moscucci, Ufficio Tecnico, quale il Direttore dei lavori.

3. Il Fornitore individua il dott. Matteo Ferronato, Project Manager Automation Lead, quale Referente dell'appalto con capacità di rappresentare il Fornitore agli effetti dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

4. In caso di assenza del Referente della fornitura, il Fornitore deve comunicare tempestivamente al Direttore dell'esecuzione del contratto il nominativo e il recapito di un sostituto.

5. Il Fornitore ed il suo Referente devono raccordarsi con il Direttore dell'esecuzione del contratto per tutte le esigenze relative all'esecuzione della fornitura oggetto del presente contratto.

Articolo 6 – Obbligazioni specifiche del Fornitore

1. Il Fornitore deve essere in possesso delle prescritte autorizzazioni, nonché delle attrezzature e dell'organizzazione idonea alla gestione dell'appalto oggetto del presente contratto e pertanto solleva la Fondazione da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dalla gestione dell'appalto stesso.

2. Il Fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto negli altri articoli del presente contratto, a:

- a) garantire la continuità, regolarità e completezza della fornitura;
- b) eseguire la fornitura come previsto nella documentazione di gara impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione della fornitura secondo quanto stabilito nel contratto, nel Disciplinare di gara, nel Capitolato Tecnico e nella Offerta Tecnica;
- c) manlevare e tenere indenne la Fondazione dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti da difetti di prodotti oggetto della fornitura, ovvero in relazione ai diritti di privativa vantati da terzi;
- d) rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali ISO9000 per la gestione e assicurazione della qualità ed, in particolare, quanto previsto dalla normativa ISO9001;
- e) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire alla Fondazione di monitorare la conformità delle forniture ai parametri di qualità predisposti ed alle norme previste nella documentazione di gara;
- f) osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo predisposte e comunicate dalla Fondazione;
- g) comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi referenti;
- h) rispettare le norme vigenti in materia di sicurezza del personale assumendosi ogni responsabilità in ordine all'adempimento delle vigenti prescrizioni/norme igienico-sanitarie ed infortunistiche,

esonero la Fondazione da qualsivoglia responsabilità in merito;

- i) informare e formare i propri operatori impiegati nell'esecuzione dell'appalto circa le misure idonee per la protezione individuale da qualsivoglia tipologia di rischio connesso all'esecuzione stessa, nonché garantire che gli operatori medesimi siano provvisti, ove necessario, di dispositivi di protezione individuale in conformità alla normativa vigente con oneri a carico del Fornitore;
- j) assicurare il rispetto, da parte degli operatori impiegati nell'esecuzione dell'appalto, degli obblighi di condotta di cui al d.P.R. n. 62/2013 ("Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165"), estesi per quanto compatibili, per effetto del disposto dell'art. 2, comma 3, del Decreto medesimo, ai "collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'Amministrazione", a pena di risoluzione del contratto in caso di accertata grave violazione dei citati obblighi.

Articolo 7 – Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso il proprio personale derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché dalla disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. Il Fornitore si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e, se cooperative, nei confronti dei soci lavoratori, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro del Comparto di categoria e dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative, nonché a rispettare le norme e le procedure previste dalla legge, alla data dell'offerta e per tutta la durata dell'appalto. L'obbligo permarrà anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione.
3. Il Fornitore è tenuto inoltre all'osservanza e all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali.

Articolo 8 – Corrispettivi contrattuali

1. Per l'esecuzione del contratto sono corrisposti al Fornitore i prezzi unitari, IVA esclusa, offerti in sede di gara e di cui all'Offerta Economica del Fornitore che si allega al contratto quale parte integrante e sostanziale.
2. Il prezzo unitario è per "prestazione effettuata", intesa quale effettuazione di una singola determinazione, su un singolo paziente, di un singolo analita, come definita dall'art. 6 "Corrispettivo" del Capitolato Tecnico al quale per il resto integralmente si rinvia.
3. I corrispettivi contrattuali sono comprensivi di ogni e qualsiasi onere e spesa occorrente per eseguire la fornitura a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e prescrizioni

stabilite nel presente contratto, nel Disciplinare di gara, nel Capitolato Tecnico e nell'Offerta Tecnica.

4. I corrispettivi contrattuali sono dovuti unicamente al Fornitore e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali sub-fornitori o subappaltatori, non può vantare alcun diritto nei confronti della Fondazione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 105, comma 13, D.Lgs. n. 50/2016.

5. Tutti gli obblighi e oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione del contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi e remunerati nel corrispettivo contrattuale.

Articolo 9 – Fatturazione e pagamenti

1. Si applica la “Disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e di pagamento dei crediti vantati nei confronti delle Aziende Sanitarie Locali, delle Aziende Ospedaliere, Aziende Ospedaliere Universitarie, degli IRCCS Pubblici, dell’Azienda Ares 118 e della Fondazione Policlinico Tor Vergata”, di cui a Decreto del Commissario ad Acta n. U00032 del 30/01/2017, da intendersi parte integrante e sostanziale del contratto.

2. Il Fornitore procede a fatturazione elettronica mediante il Sistema di Interscambio. Le fatture devono essere intestate Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata Viale Oxford 81 00133 ROMA - codice fiscale 97503840585 - partita IVA 10110821005, e recare indicazione del seguente C.U.F.: UFWUBS Fatturazione elettronica obbligatoria attraverso SdI - Sistema di Interscambio.

3. Il computo periodico delle prestazioni, da considerarsi valido ai fini della determinazione del corrispettivo in favore del Fornitore, avviene mediante applicativo “Modulab” di Werfen già in dotazione presso la Fondazione; al termine di ciascun periodo di 30 (trenta) giorni solari decorrente dall’avvio dell’appalto, il Direttore dell’esecuzione del contratto invia al Fornitore elenco delle prestazioni effettuate nei precedenti 30 (trenta) giorni solari, da allegare alla fattura relativa al periodo di riferimento.

4. Sui pagamenti delle fatture sono operate le detrazioni per gli importi eventualmente dovuti alla Fondazione a titolo di penale ovvero per ogni altro indennizzo o rimborso contrattualmente previsti.

5. Nessun corrispettivo è dovuto al Fornitore in caso di consegna di prodotti differenti da quelli aggiudicati oggetto del contratto.

6. E’ fatto divieto, anche in caso di ritardo nei pagamenti, di sospendere o interrompere le prestazioni previste dal contratto. In ogni caso di interruzione o sospensione anche parziali delle prestazioni contrattuali, il contratto è risolto di diritto e il Fornitore risponde direttamente degli eventuali danni causati alla Fondazione o a terzi.

7. Qualora si verificassero contestazioni, di carattere stragiudiziale o giudiziale, i termini di pagamento rimarranno sospesi e riprenderanno a decorrere all'atto della definizione della vertenza. La Fondazione, a garanzia della puntuale osservanza delle clausole contrattuali, potrà sospendere, ferma restando l’applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti al Fornitore cui sono state contestate

inadempienze nell'esecuzione della fornitura, fino a che non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali (art. 1460 del codice civile).

8. Il Fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 Legge n. 136/2010 e s.m.i. L'inadempimento degli obblighi di tracciabilità costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis, della medesima Legge, fatta comunque salva l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 6 della stessa.

9. Il Fornitore si obbliga ad utilizzare quale conto dedicato alla gestione dei movimenti finanziari inerenti al contratto i seguenti conti correnti bancario/postale dichiarati dal Fornitore nonché ad operare su di essi esclusivamente tramite le persone delegate delle quali ha fornito generalità e codice fiscale: Banca Intesa Sanpaolo S.p.A.- Codice IBAN IT63V0306922005000006596216. Il Fornitore si impegna a comunicare alla Fondazione, entro 7 (sette) giorni, ogni eventuale variazione che dovesse intervenire in relazione ai dati dichiarati.

Articolo 10 – Inadempienze e penalità

1. Il ritardato e/o inesatto adempimento delle prestazioni contrattuali determina l'applicazione delle penali stabilite dal Capitolato Tecnico.

2. La Fondazione, in presenza di inadempimenti del Fornitore o ricorrendo i presupposti di cui all'art. 103, comma 2, D.Lgs. n. 50/2016, potrà trattenere, in tutto o in parte, la garanzia definitiva ovvero compensare il credito con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo. In tale ultimo caso l'importo delle penali viene recuperato all'atto dell'emissione del mandato di pagamento della prima fattura utile. A tal fine il Fornitore autorizza la Fondazione a compensare le somme ad esso Fornitore dovute a qualunque titolo con gli importi spettanti alla Fondazione a titolo di penale.

3. L'applicazione delle penali non pregiudica il diritto della Fondazione di ottenere la prestazione, né di richiedere al Fornitore il risarcimento del maggior danno e, comunque, sia il rimborso dei costi sopportati dalla Fondazione a causa dell'inadempimento, compreso il maggior onere per il ricorso ad altro fornitore, sia il risarcimento delle sanzioni amministrative e pecuniarie dovute a ritardi/omissioni in cui la Fondazione dovesse incorrere, con escussione della garanzia definitiva.

4. Ove le inadempienze e le violazioni contrattuali dovessero ripetersi, la Fondazione può, a suo insindacabile giudizio, risolvere in ogni momento il contratto. In tal caso è corrisposto al Fornitore il corrispettivo contrattuale per le forniture regolarmente eseguite fino al giorno della risoluzione, previa detrazione dell'importo delle penali applicate e delle necessarie maggiori spese che la Fondazione sarà costretta a sostenere a causa dell'anticipata risoluzione per fatto o colpa del Fornitore inadempiente.

Articolo 11 – Responsabilità per danni

1. Ogni responsabilità per quanto riguarda le caratteristiche dei prodotti forniti, difetti o vizi di produzione e/o di progettazione, nonché per gli eventuali inconvenienti e danni provocati a terzi -

utenti/utilizzatori - dal loro pur corretto impiego, resta a totale e completo carico del Fornitore, il quale, rendendosene garante nei confronti della Fondazione, è tenuto all'osservanza di tutte le norme di legge, regolamentari, prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché di quelle che dovessero essere emanate in corso di validità dell'affidamento.

2. Ferme restando le responsabilità di cui al precedente comma, il Fornitore risponde pienamente sia dei danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale del Fornitore medesimo nell'esecuzione del contratto, sia dei danni causati a terzi e alla Fondazione, nonché a cose, di proprietà della medesima o di terzi, presenti ovvero pertinenti agli edifici ed ai loro impianti, attrezzature ed arredi tutti derivanti da omissioni, negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di prescrizioni di leggi o di prescrizioni contrattuali o fornite dalla Fondazione durante l'esecuzione della fornitura ed imputabili al Fornitore o ai suoi dipendenti o a persone della cui attività la stessa si avvalga a qualsiasi titolo, obbligandosi a tenere indenne la Fondazione da qualsiasi responsabilità, pretesa e molestia.

3. Il Fornitore è tenuto al risarcimento di tutti i danni descritti ai precedenti commi senza eccezione e per l'intera vigenza contrattuale, fatta salva l'applicazione delle penali o l'eventuale risoluzione del contratto, tenendo indenne la Fondazione da qualsiasi responsabilità o da qualsivoglia rivalsa/pretesa anche da parte del personale del Fornitore medesimo.

4. I danni arrecati dal Fornitore in esecuzione della fornitura vengono contestati per iscritto al Fornitore stesso con fissazione di un termine breve per le controdeduzioni. Qualora le giustificazioni non vengano accolte dalla Fondazione ovvero non vengano presentate, ed il Fornitore non abbia provveduto al risarcimento anche mediante polizza assicurativa ovvero al ripristino totale nel termine fissato, la Fondazione provvede direttamente a trattenere il corrispondente importo sulla fattura di prima scadenza ovvero sul deposito cauzionale definitivo.

Articolo 12 – Copertura assicurativa

1. Il Fornitore deve essere di adeguata polizza assicurativa RCT con massimali adeguati a garantire la copertura del rischio da responsabilità civile in ordine allo svolgimento di tutte le prestazioni/attività di cui all'affidamento oggetto del presente contratto.

2. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della copertura assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale per lo svolgimento dell'appalto e, pertanto, il Fornitore ha prodotto copia di polizza assicurativa in corso di validità e si obbliga a mantenere valida la copertura assicurativa per tutta la durata dell'affidamento nonché a produrre a richiesta della Fondazione i documenti assicurativi probanti, a pena di risoluzione del contratto e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno.

Articolo 13- Cessione di credito e di contratto

1. La cessione dei crediti maturati dal Fornitore a seguito della regolare e corretta esecuzione delle

prestazioni è soggetta alle disposizioni di cui all'art. 106, comma 13, D.Lgs. n. 50/2016 e della “Disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e di pagamento dei crediti vantati nei confronti delle Aziende Sanitarie Locali, delle Aziende Ospedaliere, Aziende Ospedaliere Universitarie, degli IRCCS Pubblici, dell’Azienda Ares 118 e della Fondazione Policlinico Tor Vergata”, di cui a Decreto del Commissario ad Acta n. U00032 del 30/01/2017.

2. In caso di cessione dei crediti, nel relativo contratto devono essere previsti a carico del cessionario i seguenti obblighi: indicare il CIG dell’appalto e anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente dedicato; osservare gli obblighi di tracciabilità in ordine ai movimenti finanziari relativi ai crediti ceduti, utilizzando un conto corrente dedicato.

3. La cessione del contratto è vietata, a pena di nullità delle cessioni stesse, ai sensi dell’art. 105, comma 1, D.Lgs. n. 50/2016. Resta fermo quanto previsto dall’art. 106, comma 1 lett. d), D.Lgs. n. 50/2016 in caso di modifiche soggettive.

Articolo 14 - Subappalto

1. Il Fornitore, in conformità a quanto dichiarato in sede di offerta, intende affidare in subappalto, nel rispetto dell’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, parte dell’esecuzione delle seguenti prestazioni nelle misure percentuali dell’importo contrattuale a fianco indicate:

- a. Lavori di adeguamento impiantistico e logistico dei locali destinati all’installazione del sistema analitico – zero virgola cinquantotto per cento;
- b. Assistenza e manutenzione full risk Camera fredda – zero virgola settantuno per cento;
- c. Assistenza e manutenzione full risk centrifughe refrigerate da banco – zero virgola zero nove per cento;
- d. Installazione, collaudo, assistenza tecnica, manutenzione e formazione sulle strumentazioni principali e accessorie – due virgola settantadue per cento;
- e. Installazione, assistenza tecnica e manutenzione delle postazioni di refertazione, pareti mobili e banconi di lavoro – zero virgola dieci per cento.

2. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale rimane responsabile in via esclusiva nei confronti della Fondazione della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.

3. Il Fornitore è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. n. 276/2003, salve le ipotesi di liberazione previste dall’art. 105, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016.

4. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

5. La Fondazione corrisponderà direttamente al subappaltatore l’importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite nei seguenti casi:

- a. in caso il subappaltatore sia una microimpresa o piccola impresa;
 - b. in caso di inadempimento da parte del Fornitore;
 - c. su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.
6. Il Fornitore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto.
7. Il Fornitore corrisponde al subappaltatore i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, senza alcun ribasso; il Fornitore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
8. Il Fornitore inserisce nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i.

Articolo 15 – Risoluzione del contratto

1. Ferme restando le cause di risoluzione del contratto previste dall'art. 108 D.Lgs. n. 50/2016, la Fondazione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto ai sensi dell'art. 1456 codice civile, dandone comunicazione al Fornitore, senza necessità di intervento dei competenti organi giudiziari, nei seguenti casi, oltre che in quelli già previsti negli altri articoli del presente contratto:
- a) documentato verificarsi delle cause di risoluzione espressamente previste dal Disciplinare di gara e dal Capitolato Tecnico;
 - b) qualora si verificano gravi disservizi e/o inadempimenti agli obblighi stabiliti nel contratto e/o mancata rispondenza dei prodotti ai requisiti di ogni ordine di cui al Disciplinare di gara, al Capitolato Tecnico, all'Offerta Tecnica nonché danni accertati su pazienti e/o operatori derivanti da difetti di fabbricazione dei prodotti;
 - c) interruzione o sospensione anche parziali delle prestazioni da parte del Fornitore, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 107 D.Lgs n. 50/2016;
 - d) inadempimento degli obblighi di natura contrattuale, previdenziale, assistenziale e assicurativa nei confronti dei lavoratori, nonché delle norme in materia di collocamento obbligatorio ed in materia di sicurezza sul lavoro;
 - e) accertata grave violazione, da parte degli operatori impiegati nell'esecuzione dell'appalto, degli obblighi di condotta di cui al d.P.R. n. 62/2013 ("Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165"), estesi per quanto compatibili agli stessi operatori;
 - f) mancata reintegrazione della garanzia definitiva eventualmente escussa;
 - g) inadempimento dell'obbligo di copertura assicurativa;

- h) applicazione di penali per un ammontare uguale o superiore al 10% (dieci per cento) del valore del contratto;
- i) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti;
- j) subappalto non autorizzato;
- k) cessazione dell'attività, fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo, o procedimento in corso per la dichiarazione di una di tali situazioni. In caso di fallimento il contratto si intende risolto dal giorno precedente a quello della pubblicazione della sentenza dichiarativa di fallimento e la Fondazione conserva verso il fallimento piene ed intere le sue ragioni di credito e di indennizzo spettanti per qualsiasi titolo nonché per l'anticipata risoluzione.
- l) perdita dei requisiti soggettivi per l'esercizio delle attività, ivi comprese le autorizzazioni, attestazioni e/o abilitazioni richieste per l'esecuzione della fornitura di cui al presente affidamento, nonché accertamento dell'insussistenza in capo al Fornitore e/o al subappaltatore di requisiti di cui al D.Lgs. n. 163/2006;
- m) inadempimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010.

2. Il mancato esercizio da parte della Fondazione della facoltà di dichiarare risolto il contratto non comporta in alcun modo rinuncia ad una pretesa risarcitoria, né a proporre domanda di risoluzione in via ordinaria.

3. Nell'ipotesi di risoluzione contrattuale, la Fondazione, oltre all'applicazione delle penalità previste, procede all'escussione della garanzia definitiva, nonché a rivalersi su eventuali esposizioni creditorie del Fornitore nei confronti della Fondazione per l'escussione di tutti i danni diretti ed indiretti che la Fondazione dovesse comunque sopportare per il rimanente periodo contrattuale, ivi compreso il maggior onere, rispetto a quello convenuto, per il ricorso ad altro fornitore, salvo il diritto al risarcimento degli eventuali ulteriori danni.

4. L'esecuzione in danno non esime il Fornitore dalle responsabilità civili e penali in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

5. Rimane inteso che eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione del contratto saranno oggetto di segnalazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione e potranno essere valutati agli effetti dell'art. 80, comma 5 lett. c), D.Lgs. n. 50/2016.

Articolo 16 – Garanzia definitiva

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 103 D.Lgs n. 50/2016, il Fornitore ha costituito garanzia definitiva a favore della Fondazione sotto forma di fideiussione bancaria Intesa Sanpaolo S.p.A. n. 08312/8200/00699462/415119/3388 – 2017. Detta garanzia prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni,

a semplice richiesta scritta della Fondazione.

2. La fideiussione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più al Fornitore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso il Fornitore medesimo.

3. Qualora l'ammontare della cauzione definitiva dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta.

Articolo 17 – Brevetti industriali e diritti di privativa

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.

2. Qualora venga promossa nei confronti della Fondazione azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su quanto è oggetto di fornitura, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne la Fondazione, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi e le spese giudiziali e legali a carico della medesima Fondazione.

3. Nell'ipotesi di azione giudiziaria di cui al precedente comma, la Fondazione fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.

Articolo 18 - Modifiche del contratto durante il periodo di efficacia

1. Le modifiche, nonché le varianti, del contratto saranno autorizzate dal Responsabile Unico del Procedimento.

2. Il contratto potrà essere modificato senza una nuova procedura di affidamento nei casi di cui all'art. 106 D.Lgs. n. 50/2016 e nel rispetto dei limiti previsti dal medesimo articolo.

3. Ai sensi dell'art. 106, comma 12, D.Lgs. n. 50/2016, la Fondazione, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, potrà imporre al Fornitore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel presente contratto. In tal caso il Fornitore non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Articolo 19 – Obblighi di riservatezza e segretezza

1. Il Fornitore è tenuto all'osservanza della normativa di cui al D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e dei relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.

2. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di

utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.

3. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e subcontraenti e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

4. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza la Fondazione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

Articolo 20 – Adempimenti in materia di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori

1. Le parti si attengono a tutti gli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, in particolare al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

2. Il Fornitore è tenuto al rispetto dell'obbligo di formazione e informazione del proprio personale sui rischi specifici cui lo stesso viene sottoposto nell'ambito delle attività eseguite presso la Fondazione stessa in virtù del presente atto, nonché a collaborare all'attuazione delle misure e degli interventi di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro, anche di quelli connesse con le emergenze.

3. Si allega al contratto quale parte integrante e sostanziale il DUVRI preliminare, Allegato 7 del Disciplinare di gara, che sarà integrato e perfezionato preliminarmente all'avvio delle prestazioni contrattuali. Il DUVRI così elaborato costituirà integrazione dei documenti contrattuali.

4. È comunque onere del Fornitore elaborare, relativamente ai costi della sicurezza afferenti all'esercizio della propria attività, il Documento di Valutazione dei Rischi, e di provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici connessi alle proprie attività.

Articolo 21 – Foro competente

1. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 133, comma 1 lett. e), D.Lgs. n. 104/2010, per ogni controversia che dovesse insorgere in ordine alla validità, efficacia, esecuzione, risoluzione e/o interpretazione del contratto è competente esclusivamente il Foro di Roma.

Articolo 22 – Spese di contratto

1. Tutte le spese di bollo, registro, e copia inerenti al presente contratto sono a carico del Fornitore.

2. Il contratto è redatto in unico originale informatico, è soggetto ad imposta di bollo l'importo di € 45,00 (quarantacinque/00) ai sensi del D.M. 22/02/2007, ed è sottoposto a registrazione con procedura telematica a tassa fissa, con oneri a carico del Fornitore. Le imposte di bollo e di registrazione sono versate con modalità telematica mediante il Modello Unico Informatico.

Articolo 23 - Allegati

1. Si allegano materialmente al contratto, quali parti integranti e sostanziali:

- a. Offerta Economica presentata dal Fornitore in sede di gara.
- b. DUVRI preliminare – Allegato 7 del Disciplinare di gara.

2. Si intendono allegati al contratto, quali parti integranti e sostanziali anche se non materialmente collazionati al medesimo, i seguenti documenti: il Disciplinare di gara con i relativi allegati, i chiarimenti di gara pubblicati dalla Stazione Appaltante, l'Offerta Tecnica e tutti i documenti che la costituiscono, la "Disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e di pagamento dei crediti vantati nei confronti delle Aziende Sanitarie Locali, delle Aziende Ospedaliere, Aziende Ospedaliere Universitarie, degli IRCCS Pubblici, dell'Azienda Ares 118 e della Fondazione Policlinico Tor Vergata", di cui a Decreto del Commissario ad Acta n. U00032 del 30/01/2017.

Richiesto io Ufficiale Rogante della Fondazione ho ricevuto il presente atto redatto mediante strumenti informatici su n. 16 pagine a video, di cui interamente scritte n. 15 e la n. 16 per n. 16 righe, firme escluse, e omessa la lettura degli allegati per espressa volontà delle parti, ricorrendo le condizioni di legge, ne ho data lettura alle parti le quali lo approvano e sottoscrivono in mia presenza, previo accertamento delle identità personali, con firma digitale ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. di seguito verificata a mia cura ai sensi dell'art. 14 del D.P.C.M. 22/02/2013. In presenza delle parti io Ufficiale Rogante ho firmato il presente documento informatico con firma digitale.

Per la FONDAZIONE PTV POLICLINICO TOR VERGATA

Firmato Il Legale Rappresentante Direttore Generale Dott.ssa Tiziana Frittelli

Per il Fornitore ABBOTT S.R.L. DIVISIONE DIAGNOSTICI

Firmato Il Procuratore Speciale Maurizio Vergara

Il Fornitore dichiara di avere perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti e atti richiamati nel presente contratto e di accettare incondizionatamente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del codice civile, tutte le norme, patti e condizioni previsti negli articoli di seguito indicati e contenuti nel presente atto, ferma restando l'inderogabilità delle norme contenute nel bando di gara, nel Disciplinare di gara e relativi allegati, nel Capitolato Tecnico e, per quanto non previsto, nelle disposizioni del codice civile e delle Leggi vigenti in materia se e in quanto compatibili: art. 3 – Durata e decorrenza dell'appalto; art. 4 – Condizioni della fornitura; art. 6 – Obbligazioni specifiche del Fornitore; art. 8 – Corrispettivi contrattuali; art. 9 – Fatturazione e pagamenti; art. 10 – Inadempienze e penalità; art. 11 – Responsabilità per danni; art. 12 – Copertura assicurativa; art. 15 – Risoluzione del contratto; art. 17 – Brevetti industriali e diritti di privativa; art. 21 – Foro competente; art. 22 – Spese di contratto.

Per il Fornitore ABBOTT S.R.L. DIVISIONE DIAGNOSTICI

Il Procuratore Speciale Maurizio Vergara

Firmato L'Ufficiale Rogante Dott.ssa Giorgia Levante

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 s.m.i. e norme collegate.



Procedura aperta in ambito comunitario, ai sensi dell'art. 60, del D.Lgs. 50/2016 per l'affidamento della fornitura service di sistema analitico per il laboratorio analisi del Dipartimento di medicina di laboratorio della Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata

Il sottoscritto Maurizio Vergara nato a Roma il 24/07/1967 in qualità di Procuratore Speciale e quindi di legale rappresentante della ditta Abbott S.r.l. Divisione Diagnostici con sede legale in ROMA, Viale Giorgio Ribotta, 9 00144 (RM) tel. 06/5291555 fax 06/52699024 e sede amministrativa in ROMA, Viale Giorgio Ribotta, 9 00144 (RM) tel. 06/5291555 fax. 06/52699024 e-mail add_italy_tender@abbott.com codice fiscale 00076670595 partita I.V.A. 00076670595

Sotto la sua personale responsabilità ed edotto delle sanzioni previste dall'articolo 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000

DICHIARA

- 1) che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al 240 giorno successivo al termine ultimo di presentazione delle offerte e di aver preso visione di tutte le norme e disposizioni contenute nel Disciplinare di gara e in tutti i suoi allegati e nei documenti ivi richiamati e di accettarle senza condizione o riserva alcuna.

DICHIARA, INOLTRE CHE

- 1) I Costi della sicurezza ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/00, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. medesimo per le dichiarazioni mendaci e le ipotesi di falsità in atti, sotto la propria responsabilità, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 26, comma 5, del D.lgs. 9 Aprile 2008 n. 81 in materia di sicurezza sul lavoro, afferenti all'attività propria di impresa e connessi allo specifico appalto in oggetto sono i seguenti:

€ 4.361,66 (quattromilatrecentosessantuno/66) ovvero sono pari al 0,0826 % (zero/0826) del valore offerto.

- 2) La quota percentuale dell'offerte riferibile al "canone di noleggio apparecchiature e assistenza tecnica" è pari a 20 % (venti %)
- 3) La quota percentuale dell'offerte riferibile al "reagenti e materiali di consumo" è pari a 80% (ottanta %)

ABBOTT S.r.l.
DIVISIONE DIAGNOSTICI
UN PROCURATORE SPECIALE
Maurizio Vergara

ABBOTT S.r.l.
DIVISIONE DIAGNOSTICI
UN PROCURATORE SPECIALE
Dott. Maurizio Vergara

Data 22/02/2017

Timbro e firma Legale Rappresentante _____




Si prende atto che, ai sensi dell'art. 38 del DPR 445/2000 non è richiesta autenticazione della sottoscrizione ma il legale rappresentante – sottoscrittore deve allegare semplice copia fotostatica di un proprio documento di identità in corso di validità.

Luogo, Roma Data, 22/02/2017

ABBOTT S.r.l.
DIVISIONE DIAGNOSTICI
UN PROCURATORE SPECIALE
Dott. Maurizio Vergara

Firma del Legale Rappresentante _____





Spettabile
FONDAZIONE PTV
POLICLINICO TOR VERGATA
VIALE OXFORD, 81
00133 ROMA (RM)

Roma, 22/02/2017

Ns. Rif.to: ADD/SCA/17_0031

Vs. Rif.to: Vostra delibera n. 890 del 30/10/2016

Oggetto: Procedura aperta in ambito comunitario, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 per l'affidamento della fornitura in "service" di un sistema analitico per il laboratorio analisi (Corelab) del Dipartimento di medicina di laboratorio della Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata. CIG 69342281F8.

Dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445 del 28 / 2000 inerente i costi della sicurezza e i costi da interferenza

Il sottoscritto Maurizio Vergara nato a Roma il 24/07/1967 (C.F. n. VRGMRZ67L24H5010), residente in Roma Via Col della Porretta, 24 – C.A.P. 00141 come da documento d'identità che si allega in copia fotostatica, tel. n. 06/52991555 in qualità di Procuratore Speciale della Società Abbott S.r.l. – Divisione Diagnostici (di seguito anche l' "Impresa") C.F. n. 00076670595 partita I.V.A. n. 00076670595, con sede legale in Roma Viale Giorgio Ribotta n.9 – C.A.P. 00144

consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all'art.76 del D.P.R. 445/2000, nonché delle conseguenze amministrative di decadenza dai benefici eventualmente conseguiti, ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n.445, a nome dell'Impresa

DICHIARA

Che i costi per la sicurezza relativi a rischi specifici dell'attività di impresa, riferiti alla procedura di cui in oggetto e compresi nell'importo complessivo della fornitura sono pari ad € 4.361,66 (quattromilatrecentosessantuno/66) IVA esclusa, così come di seguito dettagliati:

Costo del consulente RSPP (Protection Trade): € 422,18 (quattrocentoventidue/18)

Costo del medico competente: € 75,39 (settantacinque/39)

Costo dei DPI (dispositivi protettivi individuali, scarpe, mascherina, etc.): € 144,75 (centoquarantaquattro/75)

Costo di formazione per la sicurezza per tutti i dipendenti: € 422,18 (quattrocentoventidue/78)

Altri costi: € 3.297,17 (tremiladuecentonovantasette/17)

Si precisa che gli oneri di sicurezza per l'eliminazione dei rischi di interferenza del presente Appalto, non soggetti a ribasso, sono pari a € 1.600,00 come meglio descritti nel Documento di Valutazione dei Rischi da Interferenza allegato sub 7 al Disciplinare di gara.

In fede

Abbott S.r.l.
Divisione Diagnostici
Un Procuratore Speciale
Dott. Maurizio Vergara

Gara per la fornitura in service
di sistema analitico per Laboratorio
analisi Fondazione PTV



Allegato 6A
Offerta economica Analiti

Rif.	analita	Prezzo unitario offerto IVA esclusa (in cifre) max 4 cifre decimali	Prezzo unitario offerto IVA esclusa (in lettere) max 4 cifre decimali
1	BNP/NT-proBNP	6,99	sei / 99
2	Procalcitonina	9,35	nove / 35
3	Proteina C Reattiva	0,48	zero / 48
4	Troponina I/T	1,76	uno / 76
5	Vitamina D3 (25 OH)	4,19	quattro / 19
6	Mioglobina	0,99	zero / 99
7	Creatinina	0,11	zero / 11
8	Creatinkinasi-MB	0,41	zero / 41
9	Glucosio	0,08	zero / 08
10	Gamma GT	0,14	zero / 14
11	Azoto ureico	0,08	zero / 08
12	Magnesio	0,20	zero / 20
13	TSH	0,16	zero / 16
14	Ferritina	0,76	zero / 76
15	Calcio	0,08	zero / 08
16	Potassio	0,08	zero / 08
17	GOT/AST	0,05	zero / 05
18	GPT/ALT	0,05	zero / 05
19	Lipasi	0,59	zero / 59
20	Sodio	0,08	zero / 08
21	Epatite C (HCV) ANTI-HCV	1,53	uno / 53
22	Omocisteina	3,21	tre / 21
23	Bilirubina Totale	0,08	zero / 08
24	Bilirubina Diretta	0,08	zero / 08
25	Albumina	0,08	zero / 08
26	Epatite B (HBV) ANTI- HBs	0,91	zero / 91
27	Cloro	0,08	zero / 08
28	Ciclosporina	4,57	quattro / 57
29	FT4 - Tiroxina Libera	0,66	zero / 66
30	Fosfatasi Alcalina	0,13	zero / 13
31	Colinesterasi	0,21	zero / 21
32	Colesterolo HDL	0,39	zero / 39
33	FT3 Trilodotironina Libera	0,77	zero / 77
34	PSA totale	1,41	uno / 41
35	Creatinkinasi	0,26	zero / 26
36	Amilasi	0,39	zero / 39
37	Acido Urico	0,15	zero / 15
38	Epatite B (HBV) ANTI- Hbc IgG/IgM	1,35	uno / 35
39	Toxoplasma IgM	1,86	uno / 86
40	Epatite B (HBV) ANTIGENE HBsAg	0,66	zero / 66
41	Citomegalovirus IgM	1,75	uno / 75
42	Toxoplasma IgG	1,61	uno / 61
43	Trigliceridi	0,18	zero / 18
44	Immuglobuline Classe G	0,78	zero / 78
45	Proteine Totali	0,11	zero / 11
46	Acido Micofenolico	53,46	cinquantatre / 46
47	Colesterolo LDL	0,71	zero / 71
48	Anticorpi ANTI-Tireoperossidasi	1,64	uno / 64
49	Anticorpi anti HIV 1/2	1,37	uno / 37
50	Citomegalovirus IgG	1,82	uno / 82

ABBOTT S.p.A.
DIVISIONE DIAGNOSTICI
IN PROCURATORE SPECIALE

Rif.	analita	Prezzo unitario offerto IVA esclusa (in cifre) max 4 cifre decimali	Prezzo unitario offerto IVA esclusa (in lettere) max 4 cifre decimali
51	Anticorpi ANTI-tireoglobulina (Anti TG)	1,52	uno / 52
52	Epatite B (HBV) ANTI- HBc IgM	1,54	uno / 54
53	Colesterolo Totale	0,07	zero / 07
54	Lattico Deidrogenasi - LDH	0,16	zero / 16
55	Sideremia	0,28	zero / 28
56	Epatite B (HBV) ANTIGENE HBeAg	1,85	uno / 85
57	PTH	1,14	uno / 14
58	Vitamina B12	1,35	uno / 35
59	Virus Epstein Barr EBNA IgG	3,21	tre / 21
60	Acido Folico	1,37	uno / 37
61	Insulina	1,03	uno / 03
62	PSA free	1,54	uno / 54
63	Epatite B (HBV) ANTI-HBe	1,54	uno / 54
64	Alfa-Fetoproteina	1,28	uno / 28
65	Albumina nelle urine	1,41	uno / 41
66	Virus Epstein Barr VCA IgG	2,26	due / 26
67	Virus Epstein Barr IgM	2,08	due / 08
68	Immuglobuline Classe A	0,78	zero / 78
69	Virus Epstein Barr EA IgG		
70	Fosforo	0,11	zero / 11
71	Tireoglobulina	1,99	uno / 99
72	CEA	1,25	uno / 25
73	β2 Microglobulina	1,41	uno / 41
74	Transferrina	0,78	zero / 78
75	Epatite B HBsAg quantitativo	3,92	tre / 92
76	Virus Rosolia IgM	1,84	uno / 84
77	BETA-HCG	1,49	uno / 49
78	Epatite A (HAV) ANTI-HAV IgG/IgM	1,86	uno / 86
79	IGF-1		
80	Estradiolo	1,86	uno / 86
81	Virus Rosolia IgG	1,61	uno / 61
82	Amilasi pancreatica	0,42	zero / 42
83	Epatite A (HAV) ANTI-HAV IgM	1,81	uno / 81
84	Calcitonina		
85	CA 125	1,61	uno / 61
86	CA 19-9	1,19	uno / 19
87	CA 15-3	1,54	uno / 54
88	Prolattina	1,01	uno / 01
89	Immuglobuline Classe M	0,78	zero / 78
90	Proteine (UCSF)	0,78	zero / 78
91	Cocaina	2,82	due / 82
92	FSH - Ormone Follicostimolante	1,07	uno / 07
93	Fattore del Complemento C3	1,20	uno / 20
94	Cortisolo	1,05	uno / 05
95	Acido Valproico	2,03	due / 03
96	Fattore del Complemento C4	1,13	uno / 13
97	Fattore Reumatoide	0,91	zero / 91
98	Testosterone Totale	1,54	uno / 54
99	LH - Ormone Luteinizzante	1,03	uno / 03
100	ACTH		

Rif.	analita	Prezzo unitario offerto IVA esclusa (in cifre) max 4 cifre decimali	Prezzo unitario offerto IVA esclusa (in lettere) max 4 cifre decimali
101	Fenobarbital	4,24	quattro / 24
102	Digossina	2,61	due / 61
103	C-Peptide	1,86	uno / 86
104	Treponema Pallidum anticorpi	1,80	uno / 80
105	Metadone	4,24	quattro / 24
106	GH - Ormone della Cresciuta	3,53	tre / 53
107	Ecstasy o MDA	3,47	tre / 47
108	Progesterone	1,72	uno / 72
109	Antistreptolisina O (TAS)	0,98	zero / 98
110	Aptoglobina	3,27	tre / 27
111	Metotrexate	18,71	diciotto / 71
112	Lattato	1,63	uno / 63
113	Prealbumina	1,31	uno / 31
114	Etanolo	2,90	due / 90
115	Proteina C Reattiva - HS	3,92	tre / 92
116	Vancomicina	4,90	quattro / 90
117	DHEA-S	1,72	uno / 72
118	Litio	2,74	due / 74
119	Benzodiazepine	4,90	quattro / 90
120	Lipoproteina (a)	4,90	quattro / 90
121	Cannabinoidi	4,90	quattro / 90
122	Amfetamine	4,90	quattro / 90
123	Cistatina C	1,96	uno / 96
124	Opiacei	4,90	quattro / 90
125	Barbiturici	4,90	quattro / 90
126	Carbamazepina	2,68	due / 68
127	Acetaminofene	20,91	venti / 91
128	Alfa 1 Antitripsina	7,06	sette / 06
129	Etosuccimide		
130	Transferrina Recettore	5,88	cinque / 88
131	Capacità Ferro legante totale	5,88	cinque / 88
132	SHBG	1,22	uno / 22
133	Alfa 1 glicoproteina Acida	1,18	uno / 18
134	Ceruloplasmina	6,53	sei / 53
135	Apolipoproteina A1	1,63	uno / 63
136	Apolipoproteina B	1,63	uno / 63
137	Salicilato	38,61	trentotto / 61
138	Fenitoina	13,72	tredici / 72
139	Alfa 2 Macroglobulina	30,71	trenta / 71
140	Fruttosamina	1,48	uno / 48
141	Teofillina	35,28	trentacinque / 28
142	Epatite B HBsAg TEST CONFERMA	0,78	zero / 78

127

137

141



[Handwritten signature]

Rif.	analita	campione biologico (*)	n. esami/ anno	n. esami 5 anni	Prezzo unitario offerto IVA esclusa (in cifre) max 4 cifre decimali	Prezzo unitario offerto IVA esclusa (in lettere) max 4 cifre decimali
1	IgG1	S,P	200	1.000		
2	IgG2	S,P	200	1.000		
3	IgG3	S,P	200	1.000		
4	IgG4	S,P	200	1.000		
5	Retinol Binding Protein	S,P	600	3.000	1.8672	uno/8672
6	Siero Amiloide A	S,P	100	500		
7	Delta 4 Androstenedione	S,P	450	2.250		
8	Gastrina	S,P	150	750		
9	Vitamina D 1.25	S,P	2.400	12.000		
10	Aldosterone	S,P,U	800	4.000		
11	Renina Diretta	S,P	700	3.500		
12	TPA	S,P	300	1.500		
13	Citomegalovirus IgG Avidity	S,P	130	650	11,9407	undici/9407
14	Toxoplasma IgG Avidity	S,P	50	250	19,0570	diciannove/0570
15	Virus Herpes Simplex 1 IgG	S,P	1.000	5.000		
16	Virus Herpes Simplex 1/2 IgM	S,P	1.000	5.000		
17	Virus Herpes Simplex 2 IgG	S,P	1.000	5.000		
18	Virus Rosolia IgG Avidity	S,P	30	150		

ABBOTT S.r.l.
 DIVISIONE DIAGNOSTICI
 UN PROCEDIMENTO SPECIALE
 Dr. *[Signature]* Margara

[Handwritten signature]

B



UOC Prevenzione
Protezione e
Sicurezza nei
Luoghi di Lavoro



Documento preliminare di Valutazione dei Rischi da Interferenza per la fornitura di un sistema analitico per il laboratorio analisi

		Funzione	Firma	Data
Redazione	Dott.ssa Rosanna Mangia	Addetto al Servizio Prevenzione e Protezione	<i>Rosanna Mangia</i>	06/10/2016
Verifica e validazione	Dott. Luigi Ferrucci	Direttore UOC Prevenzione, Protezione e Sicurezza nei Luoghi di lavoro	<i>Luigi Ferrucci</i>	06/10/2016

Indice

1. PREMESSA	3
2. DATI IDENTIFICATIVI DELLA FONDAZIONE.....	4
3. STRUTTURE E SOGGETTI PER LA PREVENZIONE E PROTEZIONE DEI RISCHI LAVORATIVI	5
4. OGGETTO DELL'APPALTO	6
5. IDENTIFICAZIONE DEI RISCHI SPECIFICI	6
6. INGRESSI E CIRCOLAZIONE NELLE AREE ESTERNE DI PERTINENZA DELLA FONDAZIONE PTV.....	7
7. PERCORSI ED ACCESSI ALL'INTERNO DELLA FONDAZIONE PTV.....	7
8. ESTRATTO DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI INCENDIO	8
9. DEFINIZIONE DEI COSTI E ONERI DELLA SICUREZZA.....	9

1. PREMESSA

Il presente Documento di Valutazione è stato redatto in ottemperanza all'art. 26 comma 1 lettera b) del D.lgs. 81/08 e all'art. 65 comma 2 del D.lgs. 230/95.

L'art. 26 del Decreto Legislativo n° 81 del 9 aprile 2008 definisce gli adempimenti che il datore di lavoro committente e i datori di lavoro delle ditte appaltatrici o i lavoratori autonomi devono porre in essere, al fine di garantire la tutela della sicurezza e della salute dei rispettivi prestatori d'opera in relazione alle attività appaltate. Tali azioni sono sinteticamente riconducibili alla verifica, da parte della committenza, dei requisiti tecnico-professionali dell'appaltatore ed al processo di cooperazione e coordinamento che dovrà instaurarsi tra le parti. Tra questi ultimi, il comma 1 lettera b) dell'articolo citato pone l'obbligo per il Datore di Lavoro committente di *"fornire (al Datore di Lavoro appaltatore) dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione ed emergenza adottate in relazione alla propria attività"*. In considerazione della complessità e della particolarità delle attività ospedaliere, e della eterogeneità delle attività che vengono affidate in regime di appalto, la Fondazione Policlinico Tor Vergata (da qui PTV) ritiene che tale adempimento debba essere espletato con l'utilizzo di diversi strumenti ed interventi. Il presente documento rappresenta il primo di questi: contenendo informazioni generali, e per questo verosimilmente necessarie ed utili indipendentemente dallo specifico servizio espletato, viene trasmesso a tutti i soggetti esterni (ditte appaltatrici, liberi professionisti, associazioni di volontariato, etc.), prima dell'inizio delle attività appaltate. Successivamente, troverà piena applicazione la norma citata (commi 2 e 3 dell'art 26) attraverso confronti mirati e dettagliati, finalizzati all'analisi ed alla condivisione dei possibili rischi da interferenza e delle relative misure da adottare.

Pertanto il presente documento dovrà essere integrato e solo all'esito di quanto previsto nel precedente paragrafo dovrà essere allegato al contratto nella sua forma coerente con la piena applicazione del citato art. 26.

2. DATI IDENTIFICATIVI DELLA FONDAZIONE

Ragione Sociale Azienda	Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata
Partita IVA/Codice Fiscale	C.F.: 97503840585 P. IVA 10110821005 IT
Sede legale	Viale Oxford, 81 – 00133 Roma
Centralino	06 20901
Fax	06 20900018
e-mail (per il pubblico)	info@ptvonline.it relazioni.pubblico@ptvonline.it
Posta Elettronica Certificata	protocollo@ptvonline.postecert.it
Sito Web Internet	www.ptvonline.it
Sito Web Intranet (uso aziendale)	http://intranetptv/
Attività	Diagnosi, Assistenza, Cura, Didattica e Ricerca in ambito sanitario
Codice ATECO 2007 ISTAT	86.10.30 – istituti clinici e policlinici universitari
Localizzazione territoriale	Municipio VI
ASL di riferimento	ASL RM 2
Direttore Generale (Datore di lavoro art. 18 D.Lgs. 81/08)	Dott.ssa Tiziana Frittelli (deliberazione consiglio di amministrazione del 01/07/2014 n° 9)

3. STRUTTURE E SOGGETTI PER LA PREVENZIONE E PROTEZIONE DEI RISCHI LAVORATIVI

<p>Servizio di Prevenzione e Protezione (Interno all'organizzazione aziendale, come da obblighi previsti dall'art.31, comma 1, lettera g)</p>	<p>U.O.C. Prevenzione, Protezione e Sicurezza nei luoghi di lavoro Internet (pubblico) http://www.ptvonline.it/pr_osp_sicuro.asp Intranet (aziendale) http://intranetptv/index.php?pagid=21 Email: spp.informa@ptvonline.it</p>
<p>Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (art. 32 D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii.)</p>	<p>Dott. Luigi Ferrucci (deliberazione del 09/10/2000 n° 17)</p>
<p>Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione (art. 32 D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii.)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Conversi Cristina • Donofrio Giovanni • Greco Massimo Michele • Mangia Rosanna • Perrone Stefano • Schiaffini Marco
<p>Medico Competente (art.38 D.Lgs.81/08 e ss.mm.ii.)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Prof. Andrea Magrini (coordinatore) • Dott. Luca Coppeta • Dott.ssa Teresa De Pietro • Dott.ssa Laura De Santis • Dott.ssa Giuseppina Somma <p>(deliberazione del 19/04/2008 n° 436)</p>
<p>Medico Autorizzato (art. 2, comma 3, lettera a, D.LGs. 230/95 e ss.mm.ii.)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Prof. Andrea Magrini • Dott. Luca Coppeta <p>(deliberazione del 19/04/2008 n° 436)</p>
<p>Addetto alla sicurezza laser (capo V, art. 216 del D.Lgs.81/08 e ss.mm.ii.)</p>	<p>Prof. Renzo Delia</p>
<p>Esperto qualificato per la radioprotezione (art. 77 del D.LGs. 230/95 e ss.mm.ii.)</p>	<p>Prof. Renzo Delia (deliberazione del 09/10/2000 n° 17)</p>
<p>Esperto Responsabile per la Risonanza Magnetica (DM 2/8/1991 – allegato 1 lettera e punto 6 ed allegato 3, quadro 4.10)</p>	<p>Prof. Renzo Delia (deliberazione del 09/10/2000 n° 17)</p>
<p>Rappresentanti lavoratori per la sicurezza (Art.47 D.lgs.81/08)</p>	<p>(nota PTV prot. 7653/2014 del 28/03/2014)</p> <ul style="list-style-type: none"> • De Santis Andrea • Iacchetti Alessandro • Petrone Fabrizio • Proietti Daniela • Prosperi Duccio • Reali Cristina
<p>Addetti Antincendio (Art.18 comma 1 lettera b)</p>	<p>Il servizio si avvale di una ditta esterna specializzata. (contratto di affidamento alla GSA/GIELLE, Prot. N. 17683/2016 del 13/07/2016)</p>
<p>Addetti al primo soccorso (Art.18 comma 1 lettera b)</p>	<p>Il primo soccorso all'interno del PTV è organizzato secondo un regolamento aziendale che prevede l'attivazione di profili sanitari.</p>

4. OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto la fornitura di un sistema analitico per il laboratorio analisi del Policlinico Tor Vergata e dei servizi necessari per l'utilizzo, così come descritto nei documenti di gara.

5. IDENTIFICAZIONE DEI RISCHI SPECIFICI

La distribuzione dei rischi interferenziali prevedibili presenti nel PTV con le fonti di pericolo rilevate è riportata nella tabella seguente. **Le informazioni riportate vanno intese come di carattere preliminare e non rappresentano un documento operativo, né la versione del DUVRI di cui al comma 3 dell'art.26 da allegare al contratto, che sarà perfezionato da questa Fondazione prima dell'inizio dell'affidamento e successivamente alle attività di coordinamento e condivisione con il soggetto affidatario.**

Fonti di Pericolo	Rischi presenti	Obblighi e divieti
Presenza di sostanze tossiche e nocive (RCH)	Rischio Chimico: contatto/inalazione/ ingestione di sostanze chimiche e/o preparati contenenti agenti chimici tossici e/o nocivi.	E' obbligatorio informare e formare il personale prima dell'inizio delle attività. Attenersi alla segnaletica di sicurezza.
Presenza di agenti biologici infettivi (RB)	Rischio Biologico: contatto/inalazione/ ingestione di materiale organico potenzialmente infetto	E' obbligatorio informare e formare il personale prima dell'inizio delle attività. Attenersi alla segnaletica di sicurezza.
Presenza di gas medicinali, (RGM) gas compressi (RGC)	Rischio Gas Medicinali e Gas Compressi: possibile inalazione/ingestione/contatto con gas	E' obbligatorio informare e formare il personale prima dell'inizio delle attività. E' fatto assoluto divieto di manipolare in alcun modo le apparecchiature. Le bombole contenenti gas non devono in alcun modo essere manipolate o movimentate
Uso di attrezzature di lavoro specifiche dell'ambito sanitario (RDMA)	<ul style="list-style-type: none"> • Utilizzo di dispositivi medici (RDM, Decreto legislativo 46/97); • Utilizzo di apparecchiature elettromedicali 	Solo le persone autorizzate e formate possono utilizzare i dispositivi medici e le apparecchiature medicali. Attenersi alla segnaletica di sicurezza.
Presenza di macchine e strumenti alimentati da rete elettrica (RE)	Rischio Elettrico: possibili incidenti per contatti diretti e/o indiretti, folgorazione ed elettrocuzione	E' vietato l'utilizzo di apparecchiature elettriche, eventuali eccezioni debbono essere autorizzate con il Responsabile del Reparto. Attenersi alla segnaletica di sicurezza.
Presenza di materiale	Rischio Incendio:	E' obbligatoria la conoscenza delle

Fonti di Pericolo	Rischi presenti	Obblighi e divieti
e/o prodotti infiammabili, apparecchi a pressione (RIN)	possibile sviluppo di focolai o incendi	schede di sicurezza dei prodotti, l'osservanza delle procedure stabilite nel piano di gestione delle emergenze e del piano di evacuazione.
Presenza di Rischi ambientali/strutturali	Rischio caduta, urti e traumi accidentali: possibile presenza di pavimentazioni e superfici non perfettamente in piano.	E' vietato intralciare con indebito deposito di materiale, anche provvisorio, le zone di passaggio. Ove necessario è presente segnaletica conforme atta ad individuare le fonti di pericolo, le prescrizioni ed i divieti connessi.
Presenza di fattori psicosociali specifici dell'ambito sanitario (RPS, ad es. Violenza, mobbing)	Violenza (verbale, fisica)	Il personale delle ditte esterne deve osservare le regole di comunicazione e interazioni non conflittuali.
Fattori organizzativi REGR	Organizzazione; Turnistica (compreso il lavoro notturno); Inerenti alla specificità del/della lavoratore/trici (ad es. Maternità; disabilità)	L'organizzazione e l'attuazione delle attività del personale delle ditte esterne deve integrarsi senza intralciare l'organizzazione delle attività specifiche PTV.

6. INGRESSI E CIRCOLAZIONE NELLE AREE ESTERNE DI PERTINENZA DELLA FONDAZIONE PTV

L'accesso ed i percorsi all'esterno della Fondazione PTV – Policlinico Tor Vergata deve avvenire rispettando la segnaletica presente ed in conformità ai regolamenti ed alle disposizioni delle Direzioni aziendali. Si ricorda inoltre l'assoluto divieto di stazionamento e parcheggio davanti a uscite di sicurezza, in corrispondenza di percorsi di sicurezza e di fronte agli attacchi idrici motopompa VV.F.

7. PERCORSI ED ACCESSI ALL'INTERNO DELLA FONDAZIONE PTV

Nel caso in cui gli operatori della ditta appaltatrice debbano accedere alle aree in cui sono presenti fattori di pericolo, devono essere preventivamente autorizzati dal/dalla Coordinatore/trice. Contestualmente, il/la Coordinatore/trice dovrà fornire le indicazioni sulla eventuale necessità di integrazione dei DPI e su ogni eventuale precauzione d'ordine procedurale che debba essere adottata.

E' necessario il corretto utilizzo degli spazi e dei percorsi comuni (corridoi, ascensori, ecc.) ed il massimo rispetto della segnaletica esistente (con particolare riguardo a quella posta in essere in occasione di lavori di manutenzione), dei regolamenti e delle prescrizioni aziendali.

Il personale della ditta appaltatrice al termine dell'orario di lavoro deve lasciare sgombri dalle proprie attrezzature e materiali tutti gli spazi della Fondazione PTV, in particolare: corridoi, vie di fuga, porte di emergenza, sbarchi degli ascensori, ecc.

Qualsiasi deposito, anche temporaneo, di materiali e attrezzature va concordato di volta in volta con il responsabile della struttura della Fondazione PTV all'interno della quale si opera o con un suo delegato.

Fermo restando che la responsabilità nella fase di esecuzione del servizio è in capo alla ditta appaltatrice, in quanto tale rischio risulta proprio dell'attività della ditta, nel caso di eventi accidentali e/o situazioni di emergenza gli operatori della ditta dovranno seguire le procedure proprie previste per i visitatori e gli utenti esterni che accedono alla struttura ospedaliera e descritta nel piano di evacuazione.

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione della ditta appaltatrice è tenuto a condividere con il Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale prima dell'inizio delle attività strategie comuni e procedure per affrontare le eventuali emergenze, ex art. 26 comma 2 della norma citata.

8. ESTRATTO DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI INCENDIO

Il personale della Ditta/società esterna deve prendere visione della situazione in atto per quel che concerne i locali, le vie di fuga, la segnaletica.

Nello svolgimento delle proprie attività il personale della Ditta/società esterna non deve intralciare con materiali e attrezzature spazi comuni, luoghi di passaggio, vie di fuga, porte di emergenza, sbarchi degli ascensori, ecc.

Tutti i Reparti attivi sono dotati di uscite adeguate; alcune di queste risultano temporaneamente chiuse in quanto accedono ad aree di cantiere, ma sono stati individuati percorsi alternativi accettabili. Gli impianti di allarme sono adeguati e confluiscono in un Centro Operativo di Controllo dal quale sarà possibile monitorare tutte le aree in caso di allarme.

E' stato ritenuto opportuno predisporre una squadra di emergenza con compiti di intervento, di coordinamento dell'esodo, di sorveglianza degli impianti e di presidio del centro operativo di controllo.

Sono di seguito riportate le responsabilità delle varie figure coinvolte nella gestione dell'emergenza.

La **comunicazione dell'ordine** di evacuazione è di competenza **esclusiva** delle seguenti figure:

- **Direttore Sanitario;**
- **Personale della Squadra Prevenzione Incendi e Gestione Emergenze non sanitarie (GSA);**
- **Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione, Addetto Servizio Prevenzione e Protezione.**

Nella fase di evacuazione ognuno si deve attenere alle indicazioni del personale della Squadra Prevenzione Incendi e Gestione Emergenze non sanitarie (GSA).

9. DEFINIZIONE DEI COSTI E ONERI DELLA SICUREZZA

Premesso che l'art. 2087 del Codice Civile obbliga il Datore di Lavoro ad: "adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro", l'Appaltatore (compresi gli eventuali subappaltatori) è pertanto obbligato a farsi carico di tutti gli oneri derivanti dall'applicazione della legislazione e delle norme tecniche vigenti al fine di salvaguardare la salute e la sicurezza dei propri lavoratori.

Per questo principio, ad esempio, le spese da sostenere per dotare i lavoratori dei dispositivi di protezione individuale non rientrano nei costi della sicurezza, a meno che tali dispositivi si rendano necessari per la presenza di interferenze tra lavorazioni di due soggetti imprenditoriali diversi.

Alla luce di quanto detto è opportuno fare un distinguo tra¹ :

- **costi della sicurezza** che derivano, in caso di lavori ex Titolo IV, dalla stima effettuata nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) - o dall'analisi della Stazione appaltante anche per tramite del Responsabile Unico del Provvedimento (RUP) quando il PSC non sia previsto secondo le indicazioni dell'allegato XV punto 4. A tali costi l'impresa è vincolata contrattualmente (costi contrattuali) in quanto rappresentano "l'ingerenza" del committente nelle scelte esecutive della stessa; in essi si possono considerare, in relazione al punto 4.1.1. dell'allegato XV del D.lgs. 81/08, esclusivamente le spese connesse al coordinamento delle attività nel cantiere, alla gestione delle interferenze o sovrapposizioni, nonché quelle degli apprestamenti, dei servizi e delle procedure necessarie per la sicurezza dello specifico cantiere secondo le scelte di discrezionalità tecnica del CSP / Stazione appaltante, valutate attraverso un computo metrico estimativo preciso;
- **oneri aziendali** della sicurezza afferenti all'esercizio dell'attività svolta da ciascun operatore economico (detti anche, in giurisprudenza piuttosto che in dottrina ex lege , costi propri, costi da rischi specifici o costi aziendali necessari per la risoluzione dei rischi specifici propri dell'appaltatore), relativi sia alle misure per la gestione del rischio dell'operatore economico, sia alle misure operative per i rischi legati alle lavorazioni e alla loro contestualizzazione, aggiuntive rispetto a quanto già previsto nel PSC e comunque riconducibili alle spese generali. Detti oneri aziendali sono contenuti nella quota parte delle spese generali prevista dalla norma vigente (art. 32 del D.P.R.

¹ Fonte: "Verifica di congruità degli oneri aziendali della sicurezza nei contratti di lavori pubblici: prime indicazioni operative" - adottato dal Consiglio direttivo dall'Istituto per l'Innovazione e Trasparenza degli Appalti e la Compatibilità Ambientale (ITACA il 18/12/2014, dalla Commissione Infrastrutture Mobilità e Governo del Territorio il 18/02/2015,) ed approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome (19 febbraio 2015)

207/2010 s.m.i.) e non sono riconducibili ai costi stimati per le misure previste al punto 4 dell'allegato XV.

Pertanto la quantificazione dei costi è rimessa alla Stazione Appaltante in presenza di PSC o nei casi in cui, in mancanza di PSC, esista "un ingerenza" del committente per le scelte che l'appaltatore dovrà effettuare. Tali costi non sono soggetti a nessuna verifica di congruità ma devono essere compresi nell'importo totale dei lavori, a differenza degli oneri aziendali della sicurezza che rappresentano un obbligo posto a carico degli operatori economici che partecipano alla procedura di gara e che sono soggetti alla verifica di congruità da parte del RUP della stazione appaltante. In situazioni particolari, comunque definibili in sede di Riunione di Cooperazione e Coordinamento (ex art.26 comma 2), l'Azienda Ospedaliera potrà farsi carico della misura di sicurezza aggiuntiva senza farla gravare in alcun modo sull'appaltatore.

Tuttavia sulla base dei rischi interferenti analizzati, qualora le interferenze sono eliminabili con procedure tecnico organizzative o con costi a carico della Stazione Appaltante e fatta eccezione per le misure preventive e protettive di carattere comportamentale/prescrittivo che non generano costi, sono stati individuati i costi (non soggetti a ribasso) in fase preliminare che riguardano le misure preventive e protettive necessarie all'eliminazione o la riduzione di tali rischi interferenti.

STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA					
	Misure di sicurezza previste	Unità di misura	Quantità	Prezzo unità di misura	totale
1	Fornitura di dispositivi di protezione individuale sulla eventuale necessità di integrazione dei DPI	Corpo			100,00 €
2	Eventuali interventi per eliminare e/o ridurre i rischi interferenziali attraverso lo sfasamento spaziale e/o temporale delle lavorazioni (es: spostamento delle apparecchiature presso la sede di produzione o interventi programmati e non eseguiti)	Corpo			600,00 €
3	Riunioni di coordinamento, segnalazioni, elaborazioni di procedure e Incontri di informazione specifica per coordinamento rischi	ore	4	50,00 €	500,00 €
4	Informazione e Formazione del personale del soggetto economico sulle procedure, sui rischi specifici, sulle modalità di accesso all'area ospedaliera	Ore	4	100,00 €	400,00 €
TOTALE STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA € 1.600,00					